



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MESSINA

Ct: 2750/2024

Avv. Panuccio

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Reclamo ex art 669 terdecies

Nell'interesse di

Del Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - Servizio XI, Centro per l'Impiego di Messina e Villafranca Tirrena (cf. 80012000826), in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici domicilia per legge, in via dei Mille, is. 122, n. 64 (C.F. ADS80003660836), indirizzo p.e.c.: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it – fax 090674168;

-resistente

Contro

il sig. **AMANTE GIOVANNI**, (C.F.: MNTGNN85C01F158M) rappresentato e difeso dall'Avv. Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V – pec: avvsantidelia@cnfpec.it - fax090/8960421), presso il cui studio elettivamente domiciliato in Messina, Via S. Agostino, 4;

-ricorrente

Per l'annullamento e la riforma

dell'ordinanza ex art. 700 cpc del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, del 16 luglio 2025, emessa nel giudizio iscritto al n.rg 6679/2024, con la quale il giudice ha così deciso: *“dispone di ammettere il ricorrente nella graduatoria definitiva avviabili per tre posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art 8 l. n. 68/1999 e la qualifica “portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.0)”, approvata con DRS n. 3713 del 22 novembre 2024;*

-spese al merito.”



FATTO

Il sig. Amante Giovanni risulta iscritto nell'elenco degli invalidi civili ex art. 8 L. n. 68/1999 a far data dal 17 gennaio 2024 con certificato n. 19718 (percentuale di invalidità pari al 100%), e risulta in possesso della qualifica Operatore Socio Sanitario, acquisita in seguito alla frequenza di un corso di formazione. Con nota del 17 luglio 2024, l'Azienda Ospedaliera Papardo ha effettuato una richiesta numerica di 3 Ausiliari Specializzati (codice ISTAT 2011 8.1.5.2) e, successivamente, in data 12 agosto 2024, sul portale SILAV della Regione Siciliana veniva pubblicata la "chiamata per avviso pubblico" relativa alle seguenti figure: "portantini e professioni assimilate" (8.1.5.2.0.0); "ausiliario ospedaliero" (8.1.5.2.0.1.); "ausiliario sanitario portantino" (8.1.5.2.0.2); "bacillare di anatomia patologica" (8.1.5.2.0.3); "barelliere" (8.1.5.2.0.4); "inserviente addetto al trasporto ammalati" (8.1.5.2.0.5); "inserviente di ospedale" (8.1.5.2.0.6); "inserviente in casa di riposo" (8.1.5.2.0.7); "lettighiere" (8.1.5.2.0.8); "portantino" (8.1.5.2.0.9).

L'ufficio, operando alla luce delle "Linee di indirizzo regionale per la gestione uniforme del collocamento mirato", adottate con D.D.G. n. 823 del 07 aprile 2022, e posto che il sig. Amante è in possesso della qualifica di OSS (codice ISTAT 5.3.1.1.0.4), non utile ai fini della partecipazione alla "chiamata per avviso pubblico" de qua, in cui - si ribadisce - venivano richiesti 3 Ausiliari Specializzati con codice ISTAT 8.1.5.2 (portantini e professioni assimilate), lo ha correttamente collocato all'interno della graduatoria definitiva degli esclusi per "qualifica non posseduta".

Con ricorso ex art. 414 cpc, con istanza cautelare ex art. 700 cpc, il sig. Amante Giovanni ha chiesto che il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro dichiarasse la sua ammissione tra gli avviabili nella graduatoria definitiva, come approvata con DRS n. 3713 del 22 .11.2024, per tre posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art. 8 l.n. 68/1999, con la qualifica portantino e professioni assimilate;

nonché dichiarasse che il ricorrente fosse in possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dalla l.n. 68/1999 ai fini dell'inserimento nella graduatoria, con condanna dell'amministrazione alla stipula del contratto ex art. 2392 c.c.

Con ordinanza n. 9070 del 16 luglio 2025, il Tribunale di Messina - Sez. lavoro ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 13 dicembre 2024, contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c. dal sig. Amante, disponendo di ammettere il ricorrente nella graduatoria definitiva avviabili per tre posti a tempo pieno e indeterminato per la categoria disabile ex art 8 l. n.



68/1999 e la qualifica "portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.0)", approvata con DRS n. 3713 del 22 novembre 2024.

Parti dell'ordinanza che si sottopongono a reclamo

L'ordinanza è oggetto di reclamo nella sua interezza per i motivi che sono nel prosieguo esplicitati e che possono essere introdotti dalla seguenti titolazioni

DIRITTO

1.-Premessa in fatto. Sulla classificazione operata mediante codici ATECO.

Il giudice della fase cautelare ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc proposto dal sig. Amante sul presupposto che “...appare possibile ritenere che la mansione di operatore socio sanitario comprenda anche l'attività svolta dal portantino; pertanto, il possesso da parte del ricorrente del titolo di OSS e OSA consente all'Amante di partecipare all'avviso pubblico di portantino e professioni assimilate”.

Il giudicante ha ritenuto provata la sussistenza della qualifica “portantini e professioni assimilate (8.1.5.2.0.0)”, richiesta dall'avviso ai fini dell'assunzione, poiché il ricorrente in primo grado ha dedotto di possedere il titolo OSS.

Tale assimilazione tra titolo e qualifica è stata svolta tenendo in considerazione due dati, uno empirico e l'altro giurisprudenziale.

L'operazione compiuta, tuttavia, è infondata e non merita di essere condivisa.

1)In primo luogo, come sarà esposto nel prosieguo, esiste, nel contratto di lavoro, una differenza sostanziale tra il titolo astrattamente posseduto e la qualifica, acquisita sul campo, come nel caso di specie mediante appositi corsi di formazione; pertanto non è ammissibile un'assimilazione sulla base del criterio per il quale il più contiene il meno, posto che si tratta di piani differenti, che non possono assorbirsi.

2)Secondariamente, occorre rilevare che la sentenza sulla quale è fondata la decisione, riguarda diversa questione propria della materia degli appalti, che esula dal diritto del lavoro.

Svolte queste premesse, per un corretto inquadramento giuridico della vicenda, è necessario analizzare i fatti.

Il sig. Amante Giovanni è stato iscritto per la prima volta nell'elenco provinciale degli invalidi civili, in data 17 gennaio 2024, n. 19718, ai sensi dell'art. 8 l. 12.3.1999 n. 68, con una percentuale di invalidità del 100%.

All'atto dell'iscrizione, è stata effettuata la sua profilazione in base ai titoli presentati ed alle dichiarazioni rese, secondo la procedura prevista dall'art. 39 bis del Dlgs 165/2001, come specificata dalle “Linee di indirizzo regionale per la gestione uniforme del collocamento mirato, approvate con D.D.G. n. 823 del 7.4.2022”.



Il sig. Amante Giovanni nello specifico ha dichiarato e dimostrato, anche in tale giudizio, di essere in possesso della qualifica di OSS, acquisita con la frequenza ad un corso di formazione come operatore socio sanitario, svolto tra il 14.09.2023 ed il 16.05.2023.

Con nota del 17.07.2024, l'Azienda Ospedaliera Papardo ha fatto una richiesta numerica di 3 Ausiliari Specializzati il cui profilo professionale è assimilabile al codice ISTAT n. 8.1.5.2 (Portantini e professioni assimilate).

Considerato che la procedura di avviamento al lavoro, come disposto dalle linee di indirizzo regionali (D.D.G n. 823 del 27.04/2022) deve effettuarsi tramite chiamata per avviso pubblico, l'Ufficio ha pubblicato sul portale SILAV (sistema Lavorativo della regione Siciliana) la chiamata per avviso pubblico aperta dal 12/08/2024 con scadenza l'8.09.2024 per portantini e professioni assimilate (8.1.5.2...0.5); barelliere (8.1.5.2.0.4); inserviente addetto al trasporto di ammalati (8.1.5.2.0.5); inserviente di ospedale (8.1.5.2.0.6); inserviente in casa di riposo (8.1.5.2.0.7); lettighiere (8.1.5.2.0.8); portantino (8.1.5.2.0.9) presso Azienda Ospedaliera Papardo.

Appurato che il ricorrente è in possesso di diversa qualifica rispetto a quelle richieste per le posizioni oggetto di avviso pubblico, il centro per l'impiego ha collocato il sig. Amante nella graduatoria definitiva degli esclusi per qualifica non posseduta.

Occorre precisare, infatti che l'Azienda Ospedaliera Papardo ha fatto richiesta di n. 3 Ausiliari specializzati con codice istat 2011 n. 8.1.5.2., diversamente, il sig. Amante è in possesso della qualifica OSS, con codice ISTAT n. 5.3.1.1.0.4. – Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali.

Anche se entrambi i codici sono riferiti allo svolgimento di mansioni attinenti alla sfera sanitaria, gli ambiti non sono sovrapponibili, posto che, diversamente, dovrebbe escludersi l'utilità dei codici identificativi.

Le qualifiche Asa, infatti, sono differenti rispetto alle qualifiche OSS, sia per i titoli necessari ai fini dell'acquisizione, che in concreto con riferimento alle mansioni effettivamente svolte.

La Giurisprudenza amministrativa citata dal decidente (sent. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2018, n.3035) riguarda la materia degli appalti ed è riferita alla mancanza di finalità certificative dei codici ATECO con riguardo **però all'attività svolta dalle imprese nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e per la partecipazione a gare pubbliche** ("I Codici ATECORI-integrati da codici alfaumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall'ISTAT- non hanno, infatti, finalità certificative dell'attività in concreto svolta dall'impresa e non rilevano ai fini dell'attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità



tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell'ammissione alle pubbliche gare..." cfr. pag. 4 ordinanza).

E' di tutta evidenza che si tratti di materia totalmente differente rispetto all'ambito giuslavoristico che ci occupa, non suscettibile di interpretazioni estensive e/o analogiche. In tale contesto, l'utilizzo del sistema di classificazione dei codici ATECO è stato effettuato al solo fine di circoscrivere la platea degli aspiranti lavoratori e meglio individuare i profili e le qualifiche che vengono richiesti dai datori di lavoro che intendono assumere, in virtù del massimo rispetto dei principi di oggettività ed imparzialità ai quali le PP.AA. devono uniformarsi.

La Classificazione delle Professioni è lo strumento che permette di ricondurre le diverse occupazioni presenti nel mercato del lavoro in specifici raggruppamenti, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale.

Tale operazione rispetta i requisiti propri di una tassonomia e deriva dalla Classificazione internazionale ISCO (International Standard Classification of Occupations).

L'impianto classificatorio della CP2021, si ribadisce, è articolato su 5 livelli, ciascuno dei quali identificato da un codice, da una denominazione e da una descrizione, ed è costituito da 9 Grandi Gruppi professionali (il livello di Classificazione più elevato), che a loro volta contengono 41 gruppi, articolati ulteriormente in 131 classi. Le classi sono disaggregate in 511 categorie, all'interno delle quali sono comprese 813 unità professionali.

Ogni codice individua specificamente una unità professionale, alla quale corrisponde lo svolgimento di differenti mansioni. L'espressione "assimilate", inoltre, non è inclusiva di altri codici ma, diversamente, indicativa di quelle attività professionali non incluse nell'ambito di uno specifico codice.

Nel caso di specie, il titolo in possesso del sig. Amante è riconducibile alla qualifica Asa codice istat n. 5.3.1.1.0.4., differente rispetto alla qualifica OSS codice n. 8.1.5.2., richiesta per l'avviamento.

L'ordinanza, pertanto, deve essere riformata nella parte in cui il giudice non ritiene sufficiente il diverso tipo di qualifica posseduto dal sig. amante ai fini dell'esclusione dalla graduatoria.

2.-Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l.n. 68/1999. Sull'assorbimento del titolo inferiore in quello superiore.

Con l'ordinanza de qua il Decidente accoglie le ragioni del ricorrente adducendo come sussistente il suo diritto all'inserimento nella graduatoria anche sulla base del principio dell'assorbimento del titolo di studio inferiore (licenza media richiesta per lo svolgimento delle



attività dell'ASA) in quello superiore (diploma di scuola superiore posseduto da Amante e richiesto per lo svolgimento delle attività di OSS).

L'ordinanza non merita di essere condivisa.

Occorre premettere, che il *thema decidendum* per cui è causa deve essere correttamente individuato non nella sussistenza del titolo di studio che permette l'accesso ad una procedura concorsuale, bensì nel possesso della specifica qualifica richiesta dal datore di lavoro per assumere e per la cui corretta individuazione viene in soccorso il sistema di classificazione dei codici ATECO, come già evidenziato.

Occorre sottolineare che si tratta di aspetti differenti: il "titolo di studio" attesta il completamento di un percorso formativo (scolastico o accademico), mentre la "qualifica" sancisce le competenze pratiche e le abilità acquisite per svolgere una specifica professione, ottenuta tramite corsi professionalizzanti, come nel caso che ci occupa, o esperienza lavorativa. Tale affermazione diviene ancora più pregnante nel sistema del collocamento mirato dei disabili.

L'avviamento dell'inabile deve essere disposto sulla base della "qualifica" richiesta dal datore di lavoro.

La ratio dell'art. 9 della legge del 1999 è quella di consentire al datore di lavoro attraverso la richiesta di una specifica qualifica l'indicazione delle prestazioni richieste al disabile, sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione utile al datore di lavoro e, allo stesso tempo, idonea per l'espletamento, da parte del lavoratore disabile, delle mansioni per le quali è stato assunto. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione di un lavoratore con una qualifica diversa (Cfr. Cass. 2009 n. 6017; Cass. 2010, n. 15058; Cass. 2011, n. 7007). A tal proposito, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15058 del 22 giugno 2010, enunciato il principio di diritto secondo cui: *"La ratio della L. 2 marzo 1999, n. 68, art. 9- che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacità tecnico professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale, che sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro*



puo lezittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta".

Per completezza espositiva, si evidenzia che sempre con la stessa pronuncia la Cassazione si sofferma sulla portata da assegnare al termine "qualifica" di cui all'art. 9 L. n. 68/1999, precisando che *"le specifiche finalità sottese al disposto di quest'ultima norma e la lettera della stessa L. n. 68, art. 2 nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto udatto", nonché ad "analisi di posti di lavoro....e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro" - portano ad escludere una opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato art. 9, comma 2 una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che in conformità delle linee guida della vigente normativa sul lavoro dei disabili assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico-professionali -di cui deve essere provvisto l'assumendo - che siano richieste per la sua collocazione lavorativa".*

Risulta, dunque, di palese evidenza come non sia possibile ampliare la portata significativa del concetto di "qualifica", fino ad assimilarla al concetto di "titolo di studio", come è stato prospettato nell'ordinanza reclamanda richiamando il "principio dell'assorbimento del titolo inferiore in quello superiore".

Speculare a quanto appena asserito è l'ordinanza del 15 aprile 2023 con cui il Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n. 370/2025 R.G. (vedi allegato 1). affrontando un caso analogo a quello che ci occupa ed in cui ha rigettato il ricorso per carenza di qualifica specifica (nella procedura di avviamento obbligatorio veniva richiesta la qualifica di "coauditore amministrativo" e la candidata possedeva invece quella di "impiegato".

E' necessario, inoltre, rilevare che la scelta in merito alle qualifiche da avviare, con i relativi codici Istat proviene dall'Azienda che inoltra le chiamate numeriche al Centro per l'Impiego. L'Ufficio ha l'obbligo di attenersi alle richieste che pervengono, mediante l'avvio dei soggetti iscritti, in possesso dell'esatta qualifica oggetto di chiamata. Se l'Amministrazione decidesse, in modo discrezionale, di avviare soggetti di differenti categorie sarebbe inadempiente nei confronti dell'operatore che effettua la chiamata per la necessità di ottenere quella specifica figura professionale.

Ammettere che i centri per l'impiego possano discrezionalmente stabilire quali codici ISTAT siano da ritenere sovrapponibili, significherebbe, inoltre, privare di efficacia le disposizioni



legislative che attribuiscono ad una determinata qualifica lo svolgimento di precise mansioni e, per l'effetto, assegnano un codice identificativo.

La scelta del Centro per l'Impiego, pertanto, è stata vincolata dalla chiamata numerica dell'Azienda Ospedaliera Papardo che, specificamente, è stata inoltrata per n. 3 ausiliari specializzati, con la specificazione del codice ISTAT n. 8.1.5.2.

E' evidente, dunque, che il sig. Amante non è in possesso della qualifica chiesta.

La qualifica ASA richiede il titolo di studio della licenza media con un percorso formativo più breve rispetto alla qualifica OSS che richiede il diploma di scuola media superiore ed un percorso formativo più lungo.

E', altresì, errato affermare che la qualifica OSS ingloba la qualifica ASA.

Ogni qualifica deve essere valutata in modo autonomo, soprattutto nel rapporto tra qualifica superiore e qualifica inferiore, posto che diversamente si creerebbe un grave pregiudizio nei confronti di coloro che posseggono solo determinate qualifiche più basse.

L'orientamento della Corte di cassazione è costante nel ritenere che *“La "ratio" dell'art. 9 della l. n. 68 del 1999 - che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di cd. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento formale ad una specifica qualifica nell'atto di avviamento, la indicazione delle capacità tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale che sia utile all'impresa, e, nello stesso tempo, che l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto non si traduca in una lesione della sua professionalità e dignità. Ne consegue che il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio, da svolgere secondo le modalità previste dall'art. 12 della stessa l. n. 68 del 1999.”* (Cass. Civ. sez. lav. 05/10/2016, n. 19928; Cassazione civile sez. lav., 22/06/2010, n.15058).

La giurisprudenza amministrativa citata da controparte è inconferente nel presente giudizio, poiché fa riferimento allo svolgimento di concorsi pubblici. Viceversa, nel caso di specie, oggetto del contendere è l'inserimento nella graduatoria degli avviabili, nell'ambito del collocamento mirato.

In tale ambito, è necessario tutelare ogni forma di disabilità e consentire il godimento del diritto al lavoro a tutti i soggetti che presentino i requisiti della chiamata. Pertanto, l'avviamento di un soggetto che presenta qualifiche diverse e superiori, rispetto a quelle chieste dalla chiamata,



determinerebbe, a contrario, un'ingiusta lesione della *par condicio* tra i disabili avviabili che non hanno la possibilità di ottenere una qualifica superiore, a causa delle loro condizioni fisiche e psichiche, ma che tuttavia presentano i requisiti per partecipare alle chiamate per qualifiche più basse.

L'Ufficio, in ogni caso, ha già informato il ricorrente delle ragioni giuridiche che hanno determinato la sua esclusione. In particolare, la procedura seguita è stata resa nota con la nota prot. 84755 del 21 novembre 2024 e con la nota n. 89689 del 5 dicembre 2024, nelle quali è stato dimostrato che il provvedimento adottato è conforme alle "Linee di indirizzo regionale per la gestione uniforme del collocamento mirato, approvate con D.D.G. n. 823 del 7.4.2022".

3.-Sulla sussistenza del *periculum in mora*.

Le ragioni esposte dimostrano la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Ai sensi della l.n. 68/1999, il Centro per l'Impiego ha l'obbligo di attenersi alle richieste che pervengono dalle Amministrazioni e dalle aziende richiedenti, mediante l'avvio dei soggetti iscritti, in possesso dell'esatta qualifica oggetto di chiamata.

La necessità della revoca dell'ordinanza, infatti, si impone, anche e soprattutto, al fine di ottenere la conferma dell'essenza e della natura del ruolo attribuito ai centri per l'impiego, nell'avvio al lavoro della categoria dei lavoratori disabili.

Senza rinuncia a quanto eccepito, si rileva, altresì, che l'assunzione di un soggetto privo dei requisiti determina un pregiudizio grave ed irreparabile per l'Amministrazione, posto che si vedrebbe costretta ad instaurare un rapporto di lavoro con un soggetto privo della qualifica necessaria per lo svolgimento delle mansioni che, ad insindacabile giudizio della struttura richiedente, sono necessarie per l'espletamento dell'attività propria dell'Azienda sanitaria.

E' evidente la sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile di pregiudizio nell'ambito dello svolgimento di una attività di pubblico ed essenziale interesse.

Ammettere il sig. Amante nella graduatoria e, pertanto, determinarne l'inserimento nel contesto lavorativo, costituirebbe, altresì, un ingiustificato aggravio di spesa per l'Amministrazione, posto che, prima di adibirlo alle mansioni per le quali è stato assunto, dovrebbe ottemperare ad un onere di formazione maggiore, rispetto a quello che dovrebbe svolgere nei confronti di un soggetto già qualificato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, fissata con Decreto l'udienza di comparizione e rigettata ogni contraria deduzione:

- 1) Accogliere il reclamo e, per l'effetto, riformare l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Messina;
- 2) Condannare il sig. Amante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Allegati:

- 1) Nota protocollo 84755 del 21 novembre 2024;
- 2) Nota protocollo 89689 del 5 dicembre 2024;
- 3) Nota del 17/07/2024 dell'Azienda Ospedaliera Papardo;
- 4) ordinanza del 16 luglio 2025 del Tribunale di Messina con attestazione di conformità;
- 5) Ordinanza aprile 2023 Tribunale di Messina

Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, il valore della causa è indeterminato ed il contributo unificato è assolto in misura di legge.

Messina, 28 luglio 2025

Emilia Adele Panuccio
Avvocato dello Stato

